

che solitamente acuttano uno spessone di terra, sito nel territorio di Sciacca ex feudo Verdina dell'estensione di circa are ottantadue e un terzo, novanta passi o circa summo quattro dell'asta, su misura corda di canno ventidue palmi, due a corpo e per quell'estensione che in effetti si trova, confinante da tre lati con altre terre del concedente e da un lato cioè da ponente con terre del Cav. Carmine Sarapiano fu Palaguro e propriamente quello stesso spessone di terra che è circoscritto da un lato dalla stradella e da altri due lati dall'acquistato Menicelli, all'oggetto di piantarlo a viti americane, il tutto alle seguenti condizioni:

#### Articolo 1

Il Sig. Marchese Dorullino, oltre la terra concessa ai detti mezzadri la quantità di tartufi selvaggi di viti americane circa quattromila, o corrente per coprire la stessa terra col resto di sei palmi, per ogni metro uno e cent. cinquanta delle specie, che sarà indicato dal concedente, nonché lire cento cinquanta per ogni miglio, di viti piantate, quella somma sarà pagata a misura che procederanno i lavori in quanto a lire cento nel primo anno, in quanto a lire quarante



nel secondo e in quanto a lire quaranta nel terzo. La detta somma resta pagata a fondo perduto e con anche i per le tartufette. Si obbliga altresì il Sig. Marchese Dorullino, fornire le tartufette per ripianto della qualità come sopra.

#### Articolo 2

I detti mezzadri si obbligano di disodare la terra, amstarla, lasciandovi le strade per carri, quando saranno piantate le altre viti americane, come appresso, piantarla coltivandola a perfetta regola d'arte, innestare le piante con marze che si procureranno da se, dettarli di pali di legno, solforarle, irrorarle e praticare tutti i mezzi conosciuti, e che si conosceranno contro le malattie presenti e future delle viti e dell'uva il tutto a loro spese, nell'altro dovendo contribuire il Sig. Marchese Dorullino, oltre quanto al riferire articolo. Le varietà di uva a cui sarà innestata la vigna sarà d'accordo stabilito tra le parti.

#### Articolo 3°

I detti mezzadri dovranno dare alla vigna non meno di cinque zappature, cioè la scalya e quattro altre zappature all'anno. La potatura dovrà esser fatta a perfetta regola d'arte, secondo